



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 2982 del 26-03-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

Roma, 25 MAR. 2009

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Cuneo
Corso Nizza, 36
12100 CUNEO**

Invio a mezzo e-mail

Oggetto: PO 154-2009_Sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi (art. 7 regolamento per la riscossione dei contributi)

Con il quesito formulato in data 9 marzo 2009 in merito all'articolo 7 del regolamento per la riscossione dei contributi, codesto Ordine domanda:

1. come debba essere "redatta" la richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva entro il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 7 del regolamento citato e se la predetta richiesta, oltre all'iscritto moroso, debba essere comunicata ad altri soggetti;
2. se, decorso inutilmente il termine di 60 giorni, la cancellazione debba essere disposta "automaticamente", ovvero debba iniziarsi un vero e proprio procedimento disciplinare.

Quanto al primo quesito, si osserva che la richiesta di adempiere al pagamento dei contributi, come qualsiasi atto di costituzione in mora, deve essere formulata per iscritto. Poiché il termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva necessariamente comincia a decorrere dal momento del ricevimento della richiesta di adempimento da parte del sospeso, è opportuno che questa venga inviata con raccomandata a/r. Non è necessario che la richiesta venga comunicata ad altri soggetti diversi dall'iscritto moroso.

In relazione al secondo quesito, relativo alla procedura di cancellazione che si instaura successivamente all'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento, si rileva che essa deve seguire le forme del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento per la riscossione dei contributi e dall'articolo 2 della

legge 25 aprile 1938, n. 897 (*"Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"*) ai sensi del quale *"Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i provvedimenti disciplinari"*.

Ciò posto, il procedimento di cancellazione dovrà seguire le regole dettate dal regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale .

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione

